

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 233-A)

*Procedura abbreviata
di cui all'articolo 81 del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE TOMELLERI)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ulteriore rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dall'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, in materia di salvaguardia della laguna di Venezia

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 233, presentato dal Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro dei lavori pubblici, consta di un unico articolo che prevede il rinnovo per sei mesi della delega conferita al Governo con la legge 16 aprile 1973, n. 171 (articolo 10), e già prorogata con la legge 10 marzo 1980, n. 56 (articolo 2).

Va ricordato che la citata legge n. 171, recante « Interventi per la salvaguardia di Venezia », prevedeva, appunto, all'articolo 10 la delega al Governo ad emanare, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche degli organi di propulsione meccanica dei natanti e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti.

La legge n. 56 del 1980, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adot-

tare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta » prevedeva, a sua volta, all'articolo 2, che la delega in questione fosse rinnovata per la durata di due anni, considerate le difficoltà incontrate, da parte del Governo, nella formulazione tecnica delle soluzioni da adottare.

Essendo la delega scaduta il 25 marzo 1982, il Governo, nel corso della passata legislatura, ha presentato un apposito provvedimento di proroga che il Senato ha approvato il 1° febbraio 1983, ma che poi è decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere (stampato Senato 1979-VIII; stampato Camera 3917-VIII).

* * *

L'8^a Commissione, esaminato il disegno di legge che riproduce il testo già approvato dal Senato, ha dato mandato al relatore di sollecitarne l'approvazione senza modifiche, ritenendo, circa l'osservazione contenuta nel parere della 1^a Commissione, che la proroga di sei mesi sia senz'altro sufficiente, tanto più che essa decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

TOMELLERI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

17 gennaio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Segnala all'attenzione della Commissione di merito l'opportunità di elevare il termine dei sei mesi previsto dall'articolo unico del provvedimento, che potrebbe risultare, di fatto, insufficiente per l'emanazione delle norme delegate.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La delega conferita al Governo con il sesto comma dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e con l'articolo 2 della legge 10 marzo 1980, n. 56, è ulteriormente rinnovata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.